

FAQ sulla gestione del PIO 2 e rispettive risposte

Avviso

1. Quali sono i requisiti per l'accesso alla misura da parte dei destinatari? E' riservata solo a chi ha usufruito del voucher formativo?

R: *Possono accedere all'Assegno per l'Impiego tutti i soggetti in possesso dei tre seguenti requisiti:*

a) residenti o domiciliati in Toscana;

b) iscritti allo stato di disoccupazione presso un Centro per l'Impiego della Toscana ai sensi del D.lgs. 150/2015, che hanno sottoscritto il Patto di Servizio Personalizzato;

c) che non siano beneficiari del Reddito di Cittadinanza.

Coloro che hanno usufruito del voucher formativo di cui di cui alla DGR n. 495 del 07.05.2018, potevano richiedere l'assegno regionale di ricollocazione, che adesso è stato chiuso. Pertanto, potranno accedere al nuovo Assegno per l'Impiego.

2. Una delle condizioni per aderire al PIO2 è di essere iscritti allo stato di disoccupazione presso un Centro per l'Impiego della Toscana ai sensi del D.lgs. 150/2015. Quindi se una persona lavora ma il suo reddito è inferiore a 8.145 euro potrebbe aderire al PIO 2?

R: *L'articolo 4, comma 15-quater del d.l. n. 4/2019 (introdotto, in fase di conversione) prevede che "Per le finalità di cui al presente decreto ed ad ogni altro fine, si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917". La circolare ANPAL N. 1/2019, ha poi specificato le indicazioni operative in merito allo stato di disoccupazione in base alle quali i CPI sono in grado di stabilire se, in presenza di un rapporto di lavoro (subordinato, autonomo o parasubordinato) un destinatario conserva o possa accedere allo stato di disoccupazione.*

3. Il paragrafo 8.7 dell'avviso dispone che "Qualora un destinatario venga inserito al lavoro da parte di un beneficiario diverso da quello che lo ha preso in carico, l'importo a risultato non sarà riconosciuto a nessun operatore. Al beneficiario che ha in carico il destinatario saranno riconosciute le azioni a processo effettivamente realizzate e registrate sul Sistema Informativo del Lavoro IDOL come specificato ai paragrafi 7.1 e 7.2.". Nel caso in cui il lavoro sia con un altro beneficiario dell'avviso ma l'inserimento lavorativo sia comunque il risultato dell'assistenza intensiva alla ricerca di lavoro dell'operatore di presa in carico, come può fare quest'ultimo per vedersi riconosciuto l'importo a risultato spettante in tal senso?

R: *la remunerazione a risultato sarà comunque riconosciuta qualora l'operatore di presa in carico sia in grado di soddisfare le condizioni previste dall'avviso: la compilazione della azione B03, completa dell'indicazione del codice univoco della Comunicazione Obbligatoria di assunzione pervenuta al Sistema Informativo del Lavoro. L'azione B03 dovrà essere inserita tassativamente entro 15 giorni dall'avvenuto avviamento al lavoro del destinatario, pena il non riconoscimento della componente a risultato.*

4. Per quanto riguarda le ore a processo, tali devono essere registrate solo in IDOL e il timesheet attività (allegato 9) deve essere utilizzato solo in caso di malfunzionamento del portale?

R: Sì, l'uso della timesheet deve essere considerata una casistica del tutto marginale.

5. Non è più previsto il diario attività (consegnato dal Cpi) che ogni destinatario aveva nella precedente edizione e doveva compilare durante tutto il percorso?

R: No

6. la durata del PRI è 6 mesi (01/01-30/06) + 6 mesi (01/07-31/12) o 180 giorni + 180 giorni dalla data di firma del primo PRI?

R: il testo dell'Avviso parla di mesi.

7. Un giovane iscritto a Garanzia Giovani può aderire al bando PIO 2? Se aderisce al PIO 2 deve cancellarsi da Garanzia Giovani?

R: Un giovane iscritto a Garanzia Giovani, se in possesso dei requisiti per aderire al PIO 2 può partecipare a questa politica attiva regionale, senza per questo cancellarsi da Garanzia Giovani. Anzi, poiché la partecipazione alla politica soddisfa la condizione di attivazione, al termine della stessa il ragazzo sarà posto in fine partecipazione per Garanzia Giovani. Il che non gli impedisce comunque di aderire ex novo.

Attenzione: l'articolo 8, paragrafo 5 dell'Avviso specifica che "Il beneficiario garantisce che le attività di accompagnamento al lavoro realizzate non sono oggetto di ulteriori contributi o altre sovvenzioni, nel rispetto del divieto di cumulo dei finanziamenti". Quindi, se un giovane di Garanzia Giovani aderisce al PIO 2 e alla fine c'è un positivo esito occupazionale, non è consentito richiedere sia la misura 3 di Garanzia Giovani sia la remunerazione del PIO 2, perché si incorrerebbe esattamente nel cumulo dei finanziamenti espressamente vietato.

A06

1. D: quale descrizione va inserita nei campi "denominazione azione ADR" - "descrizione" e "descrizione evento"?

R: Il campo obbligatorio è il campo "Descrizione" e in quello va inserita l'attività svolta durante il colloquio.

2. In una A06, nel campo "data proposta" si deve lasciare quella che appare di default?

R: il campo è precompilato con la data in cui viene creata l'azione. Coincide con la data in cui l'operatore fissa l'appuntamento per l'erogazione del servizio.

3. In una A06, cosa va inserito nei campi "data inizio" - "data fine" - "data evento"?

R: Il campo "data inizio" coincide con la data di erogazione del servizio. Il campo "data fine" coincide con la data di fine erogazione del servizio. Il campo "ora appuntamento" deve essere valorizzato.

Il campo "data evento" varia secondo la valorizzazione del campo "evento":

se "evento" = "Proposta" allora "data evento" = "data proposta";

se "evento" = "Terminata" allora data evento = "data fine";

se "evento" = "Annullamento (prima dell'inizio)" allora "data evento" = "data fine";

se "evento" = "Rifiuto (prima dell'accettazione e prima dell'avvio)" allora "data evento" = "data fine";

4. Se un'agenzia ha più utenti che partecipano ad una attività di gruppo, quindi stesse 2 ore per più utenti, cosa deve essere caricato sull'agenda per poi poter inserire le A06 dei singoli utenti?

R: prima si crea una disponibilità di 120 minuti per es. 6 utenti. Poi per ogni singolo utente deve essere registrata una A06 con durata = 2 ORE e con prenotazione nella disponibilità creata precedentemente in agenda.

5. Quando si crea l'agenda è necessario inserire 2 ore per 6 = 12 ore e posti disponibili 6 ?

R: Se si realizza un seminario di 2 ore per 6 utenti, in agenda si mette una disponibilità dalle 10:00 per 120 min. con posti disponibili = 6. Poi si va a esaurimento dei 6 posti disponibili.

TIROCINI

1. Come si procede per poter attivare un tirocinio nell'ambito di un programma di ricerca intensiva alla ricollocazione?

R: per avvalersi della remunerazione forfettaria a risultato prevista per i tirocini nell'ambito del PIO 2, è necessario che:

- il tirocinio sia da promosso dall'agenzia come soggetto promotore;
- che venga gestita sul sistema IDOL una nuova azione con:

- Codice C06 - Tirocinio Extracurriculare

- campo "Descrizione" obbligatorio valorizzato con la tipologia di contratto (tirocinio)

- nel campo "data proposta" la data in cui l'utente risulta idoneo e selezionato a svolgere un tirocinio presso una specifica impresa;

- il campo "data inizio" = coincide con la data previsionale/effettiva di inizio del tirocinio;

- il campo "data fine" = coincide con la data previsionale/effettiva di fine del tirocinio;

- il campo "evento" = "iniziata in corso di erogazione" e data evento = "data inizio";

- il campo "ora appuntamento" non è obbligatorio e in questo caso non deve essere valorizzato.

- nel campo durata, la durata in mesi e nel campo "tipologia durata", mesi

- nel campo "Tipo progetto" "PROGETTO DI POLITICA ATTIVA REGIONALE/PROVINCIALE"

Alla fine del tirocinio aggiornare:

- nel campo "evento" = "Terminata" e data evento = "data fine"

Per il resto è un normale tirocinio, per il quale l'agenzia, in qualità di promotore, deve predisporre il progetto formativo e la convenzione utilizzando i modelli approvati dalla Regione Toscana e deve essere effettuata, dal soggetto ospitante, la Comunicazione Obbligatoria.

2. Nel caso in cui venga attivato un tirocinio di tipo A orientamento/formativo, è possibile per l'azienda richiedere il cofinanziamento previsto dall'Avviso Giovani?

R: Affinché il tirocinio sia remunerato nell'ambito del PIO2, il destinatario deve essere disoccupato ai sensi del D.Lgs. 150/2015. Il che non impedisce comunque di promuovere

un tirocinio di tipo A. Nel qual caso, non c'è alcun impedimento alla possibilità per l'azienda ospitante di richiedere il contributo sull'Avviso Giovani.

B03 ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO

1. Quale descrizione va inserita nei campi "denominazione azione ADR" - "descrizione" - "descrizione evento"?

R: il campo obbligatorio è il campo "Descrizione" e in quello va inserita la tipologia di contratto (tempo determinato, somministrazione, tempo indeterminato)

2. Nel campo "data proposta" va lasciata quella che appare di default?

R: Il campo "data proposta" è relativo alla data in cui all'utente viene proposto il colloquio con l'azienda.

3. Cosa va inserito nei campi "data inizio" - "data fine" - "data evento" - "ora appuntamento"?

R: il campo "data inizio" è relativo alla data previsionale/effettiva in cui l'utente sostiene il colloquio in azienda;

Il campo "data fine" è relativo alla data di effettiva assunzione.

Il campo "ora appuntamento" non è obbligatorio e in questo caso non deve essere valorizzato.

"evento" = "Terminata" e data evento = "data fine";

4. Se la durata del contratto che porterà al raggiungimento del risultato occupazionale viene maturata con delle proroghe e la scadenza dei 6 mesi dell'assegno avviene prima che il risultato occupazionale sia raggiunto dobbiamo inserire la misura ugualmente entro il termine dell'assegno anche se la durata prevista per il risultato occupazionale si matura successivamente?

R: La procedura prevede l'inserimento della B03 a seguito del primo rapporto di lavoro, della durata, poniamo, di tre mesi. Se subentrano delle proroghe, la B03 inserita può essere modificata e aggiornata.

Ciò che va aggiornato è:

1) il campo "durata", che da "3" con unità di misura "mesi", passa (per esempio) a "6";

2) il campo "Codice Comunicazione", che va aggiornato con il codice della proroga.

Se subentra una trasformazione a tempo indeterminato, il campo durata a questo punto va modificato lasciandolo vuoto, va sempre modificato il campo "Codice Comunicazione", che va aggiornato con il codice della trasformazione e nel campo obbligatorio "Descrizione" va specificato che si tratta di contratto a tempo indeterminato.

Ai fini del riconoscimento del risultato occupazionale (un tempo determinato di 12 mesi raggiunto con una o più proroghe o un tempo indeterminato conseguito grazie alla trasformazione senza soluzione di continuità del primo rapporto di lavoro), fa fede la data di inizio del primo rapporto (quello che nell'esempio abbiamo stabilito essere di tre mesi). Se quello era all'interno dei sei mesi a disposizione di ogni agenzia per la ricollocazione, il fatto che le proroghe o la trasformazione avvengano dopo i sei mesi, non rileva.

5. I contratti di assunzione la cui durata non porta al risultato occupazionale devono essere ugualmente inseriti?

R: Non è obbligatorio, ma è consigliato, perché consentono di esplicitare la completezza del percorso di assistenza realizzato dal soggetto erogatore.

6. Il contratto di staff-leasing (somministrazione a tempo indeterminato), ai fini del riconoscimento, è considerato nello scaglione INDETERMINATO ?

R: Un contratto di somministrazione a tempo indeterminato è considerato nello scaglione INDETERMINATO .

7) Un operatore privato attiva un contratto di somministrazione per, poniamo, 4 mesi; l'azienda utilizzatrice decide poi di trasformare il contratto con assunzione diretta (senza interruzioni). Si possono sommare i due contratti per il risultato finale?

È possibile la stessa cosa, ma con un'interruzione tra un contratto e l'altro?

R: Qualora il rapporto di lavoro nasca con forme contrattuali a tempo determinato che, entro 12 mesi dall'inizio, diano luogo con la medesima impresa ad una trasformazione a tempo indeterminato, ovvero nasca come somministrazione che dia luogo entro 12 mesi dall'inizio ad una assunzione diretta a tempo indeterminato o in apprendistato da parte dall'impresa utilizzatrice, ovvero a tempo indeterminato o in apprendistato in somministrazione da parte della medesima APL, senza soluzione di continuità nella presenza del destinatario finale presso la stessa azienda utilizzatrice, l'APL, al verificarsi di tale evento, può richiedere l'importo corrispondente previsto per la corrispondente tipologia contrattuale in cui lo stesso si è trasformato.

Qualora invece tra il rapporto in somministrazione e il rapporto di lavoro vi sia una interruzione, l'Agenzia potrà richiedere la remunerazione solo per il primo dei due rapporti (quello in somministrazione), purché soddisfi la durata minima richiesta (superiore o uguale a 6 mesi).

CONDIZIONALITÀ

1. Per questo progetto sono previste regole di condizionalità?

R: Nei confronti di destinatari non percettori di Naspi, no. A fronte di una reiterata ed evidente indisponibilità del destinatario a partecipare, l'operatore ha facoltà di chiudere l'azione aperta valorizzando l'evento "Rifiuto Dopo l'accettazione e prima dell'avvio", il che determina la decadenza dello stesso dal programma, ma non dalla disoccupazione, non essendo previste norme sanzionatorie nei confronti di disoccupati non percettori. Se l'utente è beneficiario di Naspi, invece, l'evento viene recuperato informaticamente dal CPI e determina le conseguenze di legge. Si indica in questi casi di far precedere la registrazione dell'evento da un contatto con il competente CPI.

2. Come si procede se l'utente giustifica nei tempi e nelle modalità ammesse l'assenza ad un appuntamento, oppure è l'operatore che si vede costretto a rinviare l'appuntamento?

R: in caso di mancata presentazione alle azioni con giustificato motivo, o rinvio per impedimento dell'operatore, l'azione A06 dovrà essere chiusa valorizzando l'evento "Annullamento (prima dell'inizio)" e "data evento" = "data fine". Quindi, dovrà essere aperta una nuova azione A06 e, dalla nuova azione, utilizzando la funzione di richiamo dell'agenda, fissare in una nuova data un appuntamento.

3. Come si procede se l'utente non si presenta ad un appuntamento e non fornisce un regolare giustificativo?

R: in caso di mancata presentazione alle azioni senza giustificato motivo, dovrà essere chiusa l'azione valorizzando l'evento "Rifiuto Dopo l'accettazione e prima dell'avvio" e "data evento" = "data fine". In questo caso non dovrà essere fissato un nuovo appuntamento in quanto tale evento prevede la decadenza dall'ADR-PIO;

4. E' pervenuta una giustificazione scritta di un utente che non ha potuto partecipare al colloquio ADR a causa di un guasto alla macchina. E' ammissibile come giustificato motivo?

R: Il giustificativo è ammissibile.

5. Un utente non si è presentato ad un appuntamento fissato per il venerdì. Le 24 ore per l'invio di eventuali giustificativi scadono di sabato. Come ci si deve comportare?

R: la mancata presentazione, nel caso specifico descritto, potrà essere giustificata entro il lunedì successivo; su IDOL dovrà essere gestito l'evento dell'azione selezionando "Rifiuto dopo l'accettazione e prima dell'avvio" e data evento=data inizio.

6. Come si avverte il CPI in caso di mancata presentazione senza giustificato motivo ad un appuntamento?

R: Non è necessario avvisare il CPI dell'evento sanzionatorio, si procederà da sistema a recuperare e gestire tali informazioni.

VARIE

1. In quali casi, a seguito di un rapporto di lavoro, il destinatario PIO 2 decade o viene sospeso dal programma?

R: Il destinatario della politica attiva PIO 2 decade dalla stessa qualora perda, a seguito di un rapporto di lavoro, lo stato di disoccupazione. La partecipazione, ugualmente, è sospesa nel caso di rapporti di lavoro che determinino la condizione di "sospensione" dello stato di disoccupazione. A tal proposito, si deve far riferimento al combinato disposto dell'articolo 19 del D.Lgs. 150/2015 dell'articolo 4, comma 15-quater del d.l. n. 4/2019 (introdotto, in fase di conversione), per cui sono in "stato di disoccupazione", i soggetti che rilasciano la DID e che alternativamente soddisfano uno dei seguenti requisiti:

- non svolgono attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo;*
- sono lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986.*

Si deve inoltre fare riferimento a quanto specificato dalla Circolare ANPAL n. 1/2019.

2. La prestazione occasionale che effetti ha sullo stato di disoccupazione e, conseguentemente, la partecipazione al PIO 2?

R: Il D.L. 24-4-2017 n. 50 (convertito in L 21 giugno 2017, n. 96) "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo", all'ART. 54-bis "Disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto Famiglia. Contratto di prestazione occasionale" Sembra al punto 4 sotto riportato dire che rimangono disoccupati:

“4. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno”.

Pertanto, per quanto riguarda utenti che sono rientrate nel PIO, eventuali prestazioni occasionali, compreso il libretto famiglia, non incideranno sullo stato di disoccupazione e quindi saranno cumulabili con le misure previste dal PIO.

3. Gli incentivi all'assunzione previsti nell'ambito del PIO 2 sono compatibili con altre misure incentivanti?

R: relativamente alla cumulabilità, gli incentivi del Piano Integrato per l'Occupazione sono cumulabili con eventuali altre misure incentivanti, sia di livello nazionale che regionale, purché tali misure non lo escludano espressamente.

4. Il PIO 2 è compatibile con ADR Nazionale? Coloro che hanno usufruito della misura nazionale possono partecipare a PIO?

R: Il PIO 2 è incompatibile con l'ADR nazionale se in corso di fruizione. Le due misure non possono essere fruite contemporaneamente. Se invece un disoccupato ha fatto parte del campione nazionale, ha esaurito l'ADR nazionale (e la Naspi), può partecipare al PIO 2.

5. Come ci si deve comportare con la stampa del Programma di assistenza intensiva ogni volta che lo si aggiorna con una nuova azione?

R: Sul Programma viene indicato inizialmente il CPI e il nome del tutor che lo ha definito la prima volta. Questi dati devono essere mantenuti. Nelle singole azioni viene indicata l'agenzia che la esegue con indirizzo e il nome dell'operatore.